



Italian-European Society of Interventional Radiology

STATUTO

IESIR

Italian-European Society of Interventional Radiology Società Italiana-Europea di Radiologia Interventistica

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata **IESIR (Italian- European Society of Interventional Radiology - Società Italiana-Europea di Radiologia Interventistica)** siglabile **IESIR** o **Italian-European Society of Interventional Radiology** o ancora **Società Italiana-Europea di Radiologia Interventistica**), con sede in Torino, Via Eusebio Bava n. 8, c/o F. & T. Studio Srl, di seguito denominata per brevità "Associazione".

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Possono essere istituite, sia in Italia sia all'estero, sedi, sezioni distaccate ed ogni altro genere di unità locale consentite dalla normativa vigente, ai sensi e nei limiti della stessa.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro e ha il divieto di esercitare attività imprenditoriali o di parteciparvi, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. L'Associazione non ha finalità sindacali; è comunque vietato il perseguimento di tali finalità.

L'associazione ha i seguenti scopi:

- contribuire al progresso della Radiologia Interventistica Italiana ed alla sua maggior integrazione in ambito internazionale;
- contribuire allo sviluppo della radiologia interventistica in ambito clinico;
- contribuire, più in particolare, allo sviluppo di tutte le tecniche di Radiologia Interventistica;

- promuovere la ricerca scientifica in ambito radiologico interventistico;
- promuovere iniziative tese a garantire la professionalità dei Soci ed a partecipare, per quanto di competenza, alla programmazione sanitaria in Italia;
- promuovere collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute, Regioni e Aziende sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private;
- promuovere Trial di studio e ricerche scientifiche finalizzate con attinenza alla Radiologia Interventistica;
- collaborare alla redazione di linee guida;
- collaborare con la S.I.R.M. (Società Italiana di Radiologia Medica), altre società scientifiche e organismi scientifici nazionali ed internazionali;
- organizzare manifestazioni a carattere scientifico;
- intraprendere iniziative editoriali (scritte, audiovisivi e multimediali);
- curare corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professionalità, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- migliorare e perfezionare l'attività di formazione professionale dei giovani radiologi interventisti nelle scuole di specializzazione, così da fornire una adeguata preparazione professionale;
- promuovere la Radiologia Interventistica all'interno dei programmi Universitari dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia con appositi programmi didattici, eventi formativi e workshops;
- favorire l'aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei Soci, anche tramite iniziative di formazione permanente nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina;
- sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette.

Potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

L'Associazione potrà assumere mutui e finanziamenti in genere e, sempre non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni e garanzie.

L'Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia.

L'Associazione non svolge alcuna attività sindacale a favore dei Soci, ma si prefigge di interloquire con gli organismi politico-amministrativi, locali, regionali e nazionali, per finalità di sviluppo, promozione e sostegno della Radiologia Interventistica.

Art. 3 – Soci

Sono Soci dell'Associazione:

- i Soci ordinari
- i Soci Junior
- i Soci emeriti

Il Comitato Esecutivo delibera sull'assunzione e sulla perdita della qualità di Socio: le delibere in materia sono definitive, nel rispetto dei principi di non discriminazione in relazione al luogo di lavoro e di non discriminazione personale.

I Soci ordinari e Junior sono obbligati a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Comitato Esecutivo. La quota associativa annuale non è trasmissibile a terzi. Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la piena partecipazione alla vita associativa. Essi hanno diritto di voto.

Le domande per divenire Socio verranno vagliate dal Comitato di Presidenza che ne valuterà singolarmente i requisiti a suo insindacabile giudizio, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione di cui sopra.

Art. 4 - Soci ordinari

Possono diventare Soci ordinari i cittadini europei laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiologia, gli specializzandi in Radiologia ed i fellows in radiologia interventistica. I medici non specialisti in Radiologia potranno fare domanda di ammissione alla società solo previa presentazione da parte di due soci radiologi.

I soci in ordine con il pagamento delle quote annuali avranno diritto di partecipare alle Assemblee, alle attività sociali ed alle elezioni.

Art. 5 – Soci Junior

Possono diventare Soci Junior i cittadini europei di età inferiore a 40 anni (al momento della iscrizione) laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiologia, gli specializzandi in Radiologia ed i fellows in Radiologia Interventistica. I medici non specialisti in Radiologia potranno fare domanda di ammissione alla società solo previa presentazione da parte di due soci radiologi.

I soci in ordine con il pagamento delle quote annuali avranno diritto di partecipare alle Assemblee, alle attività sociali ed alle elezioni.

Art. 6 – Soci emeriti

Possono essere nominati Soci emeriti le persone fisiche che abbiano profuso impegno e dedizione per la Radiologia Interventistica e si siano distinte dando prestigio alla Associazione, soprattutto in ambito internazionale ovvero le persone fisiche o enti che, condividendo le finalità proprie dell'Associazione, abbiano contribuito alla sua valorizzazione o possano contribuire al perseguimento dei suoi scopi.

I Soci emeriti non hanno diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

I soci emeriti sono nominati con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- a) morte della persona fisica o estinzione dell'ente;
- b) recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Comitato di Presidenza con raccomandata ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché pervenuta almeno tre mesi prima;
- c) per decadenza automatica in caso di:
 - i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
 - ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- d) per espulsione in caso di:
 - i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione;
 - iii) indegnità morale e professionale accertata dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, sulla base di comprovata documentazione, può decidere la sospensione temporanea e cautelativa di un socio dalla Associazione, dalle cariche eventualmente ricoperte dal socio, e iniziare il procedimento disciplinare.

Il mancato versamento da parte dei soci della quota associativa è motivo di sospensione dopo il 90° (novantesimo) giorno di mora e di decadenza dalla Associazione se esso si protrae per oltre 180 (centoottanta) giorni, sempre previo sollecito inviato con qualsiasi mezzo idoneo a provarne la ricezione.

La sospensione comporta l'interruzione di tutti i diritti e le agevolazioni previste per i soci.

I Soci che abbiano perso le relative qualifiche non possono ripetere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Articolazioni

Sono articolazioni dell'Associazione:

- i Comitati Scientifici;
- i Comitati tecnici per svolgere compiti organizzativi, didattici (diversi da quelli riservati ai comitati scientifici), attività di relazioni esterne e di comunicazione.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Comitato di Presidenza,
- il Comitato Esecutivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Comitato di Presidenza almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea dei Soci è inoltre convocata su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo con diritto di voto o su richiesta di un quinto dei Soci.

L'assemblea si riunisce nel luogo indicato nella convocazione in occasione del Congresso Nazionale o di altra manifestazione associativa, o in caso di necessità presso la sede sociale o di rappresentanza dell'associazione stessa, o in altra sede reputata opportuna, anche all'estero, purché in Europa.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito dell'Associazione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza e

deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Anticipata comunicazione della convocazione deve essere data anche per mezzo mail.

Salvo quanto previsto al successivo art. 24, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, non tenendosi conto degli astenuti,. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal membro più anziano del Comitato di Presidenza o in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale che verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

L'assemblea approva il regolamento generale dell'Associazione ed eventuali regolamenti particolari non di competenza del Comitato Esecutivo.

Art. 11 - Comitato Esecutivo

- Composizione

Il Comitato Esecutivo è composto da 6 membri:

- 3 fanno parte del Comitato di Presidenza
- 2 con incarico di revisori dei conti
- 1 membro junior

-

- Modalità elettive

Sono eleggibili tutti i soci ordinari in ordine con il pagamento della quota associativa.

- I membri del Comitato di Presidenza sono eletti ogni due anni; una volta eletti, i membri del comitato non possono più candidarsi a successive votazioni.
- I due membri con incarico di revisori dei conti, terminato il loro mandato potranno presentarsi alle future elezioni per il Comitato di Presidenza.
- Il membro Junior viene scelto dal Comitato di Presidenza, a propria discrezione purché nel rispetto dei requisiti sopra indicati.

- Attribuzioni

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- istituire e denominare Comitati Scientifici e tecnici, coordinandone l'attività, e l'eventuale modifica di denominazione o accorpamento o cessazione.
- prendere contatti e mantenere rapporti con associazioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, aventi carattere culturale o professionale;
- curare l'organizzazione del Congresso Nazionale come previsto dal Regolamento;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;

Il Comitato Esecutivo è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Comitato di Presidenza almeno tre volte all'anno, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo reputato opportuno, anche all'Estero.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri con diritto di voto.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo devono essere opportunamente pubblicizzati e diffusi attraverso i soci che debbono averne libero accesso. I verbali verranno pubblicati nella apposita sezione del sito web e saranno accessibili a tutti i soci in ordine con il pagamento della quota associativa e ai soci emeriti.

Art. 12 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione; provvede all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci; convoca il Comitato Esecutivo; convoca altresì l'Assemblea.

Il Comitato di Presidenza rappresenta l'Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.

I tre membri che costituiscono il Comitato di Presidenza hanno uguale potere decisionale. Essi, singolarmente, potranno rappresentare l'Associazione

durante manifestazioni scientifiche, potranno partecipare a riunioni con altre Associazioni/Società a carattere scientifico ma NON potranno prendere alcuna decisione se non dopo aver ottenuto il parere degli altri due membri.

Il potere di firma per gli atti di ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente ai tre membri del Comitato di Presidenza

Art. 13 - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti da tutti i soci aventi diritto in numero di 2 (due).

Fanno parte del Comitato Esecutivo ed hanno diritto di voto.

Intervengono, su convocazione del Comitato di Presidenza, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Essi dovranno curare il bilancio dell'Associazione riportando un consuntivo a tutti i soci durante l'assemblea annuale e presentare altresì un bilancio preventivo.

Sono inoltre responsabili della valutazione della presenza dei requisiti dei candidati alle elezioni.

Art. 14 – Membro Junior

Viene scelto dal Comitato di Presidenza tra tutti i soci Junior di età inferiore a 40 anni, che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Fa parte del voto Comitato Esecutivo.

Interviene, su convocazione del Comitato di Presidenza, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 15 - Elezioni

Vengono indette ogni 2 anni per la definizione del Comitato di Presidenza (N° 3 membri) e dei Revisori dei Conti (N° 2 membri).

Vengono svolte per via telematica (e-voting) con sistema certificato ad elevata sicurezza e con votazione a scrutinio segreto.

Tutti i Soci ordinari ed i Soci Junior in regola con il pagamento della quota annuale potranno parteciparvi.

I candidati per le posizioni elettive dovranno inviare la loro candidatura per via telematica, 90 (novanta) giorni prima del loro svolgimento.

I requisiti di ogni singolo candidato verranno vagliati dai due Revisori dei Conti membri del Comitato Esecutivo.

La data delle elezioni, le relative modalità, i requisiti dei candidati e tutte le specifiche verranno decise dal Comitato Esecutivo, pubblicate sul sito dell'Associazione e comunicate ad ogni singolo socio mediante e-mail.

Al termine delle elezioni i risultati verranno pubblicati sul sito Web e resi accessibili a tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e ai soci emeriti.

Per le ulteriori specifiche si fa riferimento al regolamento particolareggiato.

Art. 16 - Gestione

L'Associazione non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali fatte salve quelle necessarie alle attività di formazione continua, e salvo quanto specificato al comma 3 dell'art. 2.

L'associazione finanzia le attività sociali (ivi comprese le attività di formazione permanente nel rispetto della normativa in materia) solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati e di persone fisiche, con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto d'interessi con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative fissate annualmente;
- b) delle somme che a vario titolo (elargizioni, contributi, sovvenzioni, ecc.) pervengono all'Associazione da parte di Enti, Società o privati, le quali non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

L'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione è affidata al Comitato Esecutivo nella sua collegialità.

Art. 17 - Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine dell'esercizio i Revisori dei Conti provvedono alla redazione del Bilancio finanziario consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio,

corredandoli di una relazione economico-finanziaria. Questi verranno presentati al Comitato di Presidenza che dovrà valutarli ed approvarli prima di essere presentati a tutti i Soci per la loro approvazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Una relazione annuale sul bilancio verrà presentata dai Revisori dei Conti durante l'assemblea annuale. Essa sarà approvata dai soci per votazione ed infine pubblicata sul sito dell'associazione e dovrà essere resa disponibile a tutti i soci ordinari e Junior in regola con il pagamento della quota annuale ed ai soci emeriti.

Art. 18- Quota sociale

La quota sociale annua è stabilita dal Comitato Esecutivo che ne determina altresì le modalità esclusive di pagamento.

Tale quota includerà la quota associativa annuale alla società europea di radiologia cardiovascolare ed interventistica (CIRSE).

Con il pagamento della quota annuale, i soci avranno la possibilità di accedere all'area riservata del sito web dell'associazione, e avranno diritto alla partecipazione gratuita al Congresso Nazionale.

Fermo restando quanto previsto all'art. 7 che precede, il Socio per essere in regola con il pagamento delle quote sociali ai fini dell'esercizio dei diritti riconosciutigli dal presente statuto deve avere pagato non solo la quota dell'anno in corso, ma anche quelle relative agli anni precedenti.

Art. 19 – Comitati Scientifici e tecnici

Il Comitato Esecutivo, su indicazione del Comitato di Presidenza, può dar vita a dei Comitati Scientifici.

Il ruolo di tali comitati sarà quello di avere rapporti diretti con le altre società scientifiche europee nello stesso ambito (es: ECR, CIRSE, SICVE, SIR, etc.), mediare i rapporti tra i vari membri specializzati in uno specifico settore, promuovere studi/registri a livello nazionale ed europeo, organizzare corsi ed attività didattica specifica. I componenti dei Comitati Scientifici vengono nominati dal Comitato Esecutivo, purché in regola con le quote annuali.

Il Comitato Esecutivo, su indicazione del Comitato di Presidenza, può dar altresì vita a dei Comitati tecnici con compiti organizzativi, didattici (diversi da quelli

riservati ai comitati scientifici), per lo svolgimento di attività di relazioni esterne e di comunicazione.

I componenti dei Comitati tecnici vengono nominati dal Comitato Esecutivo, purché in regola con le quote annuali.

I membri di un Comitato decadono al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Art. 20 – Attività Editoriali della Società Scientifica

L'attività editoriale si realizza attraverso pubblicazioni scientifiche. Attraverso sito web (www.iesir.org) verranno pubblicati i comunicati inerenti la società, il bilancio, i verbali delle assemblee, i verbali delle riunioni del direttivo Comitato Esecutivo, le modalità e i risultati delle elezioni.

Scopo del sito WEB è fornire aggiornamento, anche nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), formazione, informazione e servizi ai soci.

Il Comitato di Presidenza nomina un Responsabile del Sito web, il cui ruolo avrà una durata di 2 anni e che verrà rinnovato con la scadenza del Comitato Esecutivo.

Art. 22 – Premi e Borse di Studio

L'Associazione può mettere a disposizione di giovani studiosi o ricercatori, di età non superiore a 35 anni, premi o borse di studio. La copertura finanziaria di tali iniziative sarà imputata al fondo dell'Associazione e potrà provenire anche da donazioni di Enti Pubblici o Privati, anche economici. I parametri ed i criteri per l'assegnazione delle borse o premi di studio sono stabiliti nel regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.

Tali premi e borse di studio potranno essere devoluti solo ai membri dell'associazione che sono in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 23 – Modifiche dei Patti associativi

Le proposte di modifica del presente Statuto potranno essere formulate dal Comitato Esecutivo e saranno portate a conoscenza di tutti i Soci almeno un mese prima dell'Assemblea in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione.

Art. 24- Scioglimento

L'Associazione si scioglie per le cause di cui all'articolo 27 codice civile e per volontà espressa, secondo le norme di legge, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, il residuo attivo dopo la liquidazione sarà devoluto in opere destinate all'assistenza ed all'elevazione culturale di orfani e coniugi superstiti dei Soci.

Art. 25- Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.